



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 46 del 15/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N. 322/17 DEL 04.09.2017 – GIUDIZIO TRIBUNALE DI RAGUSA N. 757/2015 R.G. SIG.RA TICLI CARMELA / COMUNE DI RAGUSA.

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019 ed il Bilancio 2017 – 2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2019;

CHE con sentenza n. 322/17 del 04.07.2017 nella causa iscritta al n. 757/2014 R.G., il Tribunale di Ragusa, accoglieva la domanda attorea e conseguentemente condannava il Comune di Ragusa al pagamento della somma di €. 4.432,95 in favore della signora Ticli Carmela, a titolo di risarcimento danni fisici; condannava altresì il Comune di Ragusa alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 1.336,55 di cui €. 436,55 per spese, ivi comprese €. 350,00 per CTU, ed €. 900,00 per compensi, oltre accessori di legge; le somme venivano liquidate con determinazione dirigenziale n. 59 del 17.01.2018 R.G.;

VISTO l'avviso di liquidazione dell'imposta per la registrazione della sentenza *de qua* n. 2017/003/SC/000000322/0/002, dell'importo complessivo di €. 218,00 notificato dall'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa – Ufficio Territoriale di Ragusa (TYK), in data 15.03.2018, pr. 32336 del 16.03.2018;

ATTESO che il Comune di Ragusa è risultato soccombente nel giudizio, è necessario procedere al pagamento della somma di cui sopra al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge;

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene necessario provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dell'imposta dovuta, nella misura di €. 218,00, con liquidazione entro 60 giorni dalla notifica;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 163, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “*nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente*”;

DATO ATTO che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo; la suddetta spesa si rende altresì necessaria al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge (avviso di liquidazione notificato in data 15.03.2018);

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. di impegnare in favore dell'Agenzia delle Entrate, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di €. 218,00, imputandola al capitolo 1230, Bil. **2018, cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002**, PEG 2018 scadenza impegno 31 dicembre 2018;
2. liquidare e pagare a titolo di imposta per la registrazione della sentenza n. 322/17 del 04.09.2017 del Tribunale di Ragusa, nel giudizio iscritto al n. 757/2015 R.G. la somma di €.218,00;
3. di effettuare il pagamento utilizzando l'apposito modello F23 inviato unitamente all'avviso di liquidazione dell'imposta n. 22017/003/SC/000000322/0/002;
4. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere apposito mandato di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Ragusa – Ufficio Territoriale di Ragusa (TYK), in data 15.03.2018, pr. 32336 del 16.03.2018 per i motivi di cui in premessa;
5. dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa rientra nei casi previsti dall'art. 163, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. Enti locali) e

specificatamente tra le spese derivanti da provvedimento giurisdizionale esecutivo; la suddetta spesa si rende altresì necessaria al fine di non incorrere in eventuali azioni esecutive e nel pagamento di ulteriori interessi di mora previsti dalla legge (avviso di liquidazione notificato in data 15.03.2018);

6. dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
7. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento commesso con la superiore liquidazione;

Ragusa, 15/05/2018

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale